



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato approvato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che ha modificato l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale, istituendo, tra gli altri, l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il D.P. Reg. 14.06.2016 n. 12, con cui sono stati rimodulato, tra l'altro, l'assetto organizzativo delle strutture dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P. Reg. 643/Area1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale il dott. Sandro Pappalardo è stato nominato Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il DDG n. 357 del 8.03.2018 con cui è stata disposta l'istituzione di un nucleo di supporto interno per lo studio e l'approfondimento di tematiche legate al perseguimento dei fini istituzionali dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 *"Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea"*;

VISTO l'art. 67 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che, modificando l'art. 5 della predetta legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, come integrato dall'art. 127, comma 70, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ha istituito la figura della guida di media montagna della Regione Siciliana;

VISTI gli artt. 21 e 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, ai quali rinvia il predetto innanzi art. 5 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 per la disciplina della figura della guida di media montagna della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta normativa, l'esercizio dell'attività di guida di media montagna è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il Collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche della Sicilia, e che l'iscrizione è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica;

CONSIDERATO che i commi 5 e 7 del predetto art. 22 della legge n. 6/1989 prevedono che la riferita abilitazione tecnica è *"da conseguirsi attraverso la frequenza di appositi corsi teorico - pratici organizzati, d'intesa con la Regione, dal collegio regionale delle guide e mediante il superamento dei relativi esami"* e che programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabiliti, d'intesa con la Regione, dal collegio regionale delle guide;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 372 del 3-6 luglio 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei succitati commi 5 e 7 dell'art. 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6;

VISTO il D.A. n. 9 del 19 maggio 2016, con cui, all'art. 1, in attuazione del precitato art. 67 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è stato istituito l'elenco speciale delle guide di media montagna della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 2 del suddetto decreto, che prevede, secondo le prescrizioni del comma 5 dell'art. 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, che l'iscrizione all'elenco speciale di cui sopra è subordinata al possesso della relativa abilitazione tecnica, da conseguirsi attraverso la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati dal Collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche della Sicilia, d'intesa con l'Assessorato regionale del Turismo, previo superamento di un esame;

CONSIDERATO che la previsione del già citato art. 2 del D.A. n. 9 del 19 maggio 2016 non tiene conto degli effetti della sentenza n. 372 del 3-6 luglio 1989, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 7 dell'art. 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, che disciplinavano le modalità di conseguimento dell'abilitazione;

CONSIDERATO, inoltre, che il successivo art. 3 del D.A. n. 9 del 19 maggio 2016, prevede, in difformità alla previsione legislativa che *"limitatamente alla prima applicazione della normativa in argomento, la Regione Siciliana, d'intesa con il collegio delle guide alpine e vulcanologiche della Sicilia, provvederà alla valutazione dei percorsi formativi e delle esperienze tecniche precedentemente acquisite dalle aspiranti guide di media montagna che, al fine dell'ottenimento dell'abilitazione tecnica, dovranno presentare istanza secondo le modalità che saranno definite in apposito avviso"*;

RITENUTO, conseguentemente, il suddetto D.A. n. 9 del 19 maggio 2016 viziato in parte qua, limitatamente agli articoli 2 e 3, in quanto, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 5 e 7 dell'art. 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 da parte della Corte Costituzionale, lo stesso risulta adottato in assenza della disposizione normativa che disciplina il conseguimento dell'abilitazione tecnica, propedeutica all'iscrizione nell'elenco speciale delle guide di media montagna;

VISTO il D.A. n. 6/Gab del 28.03.2017, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco speciale delle guide di media montagna della Regione Siciliana di cui all'art. 1 del D.A. n. 9 del 19.05.2016 ed, in particolare l'art. 2 dello stesso avviso, che ha disciplinato l'ipotesi sopra riferita relativa alla prima applicazione della normativa in argomento, che, peraltro, nell'ambito delle premesse non contempla l'acquisizione della necessaria intesa con il Collegio delle guide alpine e vulcanologiche della Sicilia, prevista come indispensabile elemento dell'iter relativo all'emissione dell'avviso in argomento;

CONSIDERATO che, come emerso anche nell'ambito dei lavori della apposita commissione costituita per l'esame delle istanze di cui al predetto avviso, la previsione di cui all'art. 2 dell'avviso pubblico ha generato evidenti criticità, come evidenziato con nota del 17.11.2017, attraverso cui lo stesso presidente della commissione, presidente del collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche della Sicilia, ha comunicato la necessità di procedere alla verifica della regolarità degli iter formativi certificati da associazioni non professionali, sospendendo i lavori fino alla conclusione della richiesta verifica;

CONSIDERATO altresì che la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 nel prevedere e disciplinare la figura della guida di media montagna rinviando agli articoli 21 e 22 della legge n. 6/1989, ha previsto che la predetta guida svolga la propria attività in una zona o regione determinata, ad esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e che, nelle more della precisazione dei predetti ambiti territoriali, che tengano conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale, da parte dei competenti uffici attraverso la considerazione degli indispensabili elementi tecnici da individuarsi e disciplinarsi tenendo conto della formale interlocuzione con tutti i soggetti privati e pubblici in qualunque modo coinvolti, la materia non può essere parziale e limitata ad alcuni segmenti del territorio siciliano, così come operato dall'avviso approvato con D.A. n. 6/Gab del 28.03.2017;

CONSIDERATA la legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina" e la legge regionale 6 aprile 1996, n. 28 "Ordinamento delle professioni di guida alpina e guida vulcanologica", che riservano l'attività di accompagnamento ed escursione a fini turistici da svolgersi in particolari e gravosi contesti naturalistici individuati dalle stesse norme, esclusivamente alle predette figure professionali, formate ed abilitate conformemente alle previsioni di cui alle medesime leggi;

CONSIDERATA, altresì, la sussistenza delle vigenti disposizioni impartite dalla Protezione civile regionale, come recepite nelle ordinanze degli Enti territoriali competenti e nel rispetto della vigente normativa in materia di professioni di Guida alpina e Guida vulcanologica;

VISTE le relazioni del Servizio 7 "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del Dipartimento, prot. 20750 del 21.06.2018, prot. 24521 del 17.07.2018 e prot. 33963 del 12.10.2018;

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere all'annullamento in parte qua del D.A. n. 9 del 19 maggio 2016, limitatamente agli artt. 2 e 3, in considerazione della mancanza della disciplina normativa di riferimento, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 372 del 3-6 luglio 1989, nonché all'annullamento del conseguenziale D.A. n. 6/Gab del 28.03.2017, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco speciale delle guide di media montagna della Regione Siciliana, che trova nel predetto D.A. n. 9/2016 il suo presupposto;

VISTO l'art. 21 - *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

RITENUTO sussistente l'interesse pubblico, concreto ed attuale, all'annullamento in parte *qua* del D.A. n. 9 del 19 maggio 2016, limitatamente agli artt. 2 e 3 e del D.A. n. 6/Gab del 28.03.2017, al fine di evitare eventuale contenzioso in cui questa Amministrazione potrebbe risultare soccombente, interesse che va considerato prevalente, non essendosi, peraltro, ingenerato un legittimo affidamento in capo agli interessati, partecipanti alla selezione, tenuto conto che il procedimento istruttorio conseguente alla presentazione delle relative istanze si è interrotto;

DECRETA

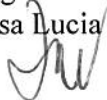
Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate, è annullato parzialmente in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 il D.A. n. 9 del 19 maggio 2016, limitatamente agli artt. 2 e 3;

Art. 2 - E' annullato, per invalidità derivata, il consequenziale D.A. n. 6/Gab del 28.03.2017, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco speciale delle guide di media montagna della Regione Siciliana di cui all'art. 1 del D.A. n. 9 del 19.05.2016;

Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e integralmente sul sito del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Palermo, li

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Lucia Di Fatta



Il Dirigente del Servizio 7
Dott. Giuseppe Librizzi



L'ASSESSORE
Dott. Sandro Pappalardo

